

**DECRETO 22 dicembre 2005, n.299**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.u. n. 37 del 14.02.2006)

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  
23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto  
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del  
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti  
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga  
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973,  
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104  
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli  
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220  
modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute  
28 marzo 2003, n. 123;

Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica  
riguardante l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo  
di cassette in polipropilene ottenute da materiali di secondo  
impiego;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data  
29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;

Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere  
l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di  
cassette in polietilene ad alta densità ottenute da materiali di  
secondo impiego;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed  
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella  
seduta del 14 luglio 2004;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea  
effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione  
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel  
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile  
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente articolo 13-bis:

«Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e'  
consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene  
ad alta densità a condizione che:

- a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da  
materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti  
ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
- b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non

siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia»;

b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri, come modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego della sostanza Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfite sono sostituite dalle seguenti: «Per gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4 per cento e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D»;

c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C «Determinazione della migrazione globale negli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D»:

1) la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» e' sostituita dalla voce «n-pentano»;

2) al punto 4.2 e' eliminata la dizione «per spettroscopia, reagente Merck o equivalente distillato a 47, 60C»;

d) dopo l'allegato IV e' aggiunto, quale allegato V, l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73

**Avvertenze:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:

«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;

- Il decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso

personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.

- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi, quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

L'allegato II, sezione 2, parte B, e l'allegato IV, sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 recano rispettivamente l'elenco degli «additivi per elastomeri» e il metodo per la «determinazione della migrazione globale».

Allegato

(art. 1, comma 1, lettera a), punto 2)

Aglio;  
ananas;  
anguria;  
anacardi con guscio;  
arachidi con guscio;  
banane;  
castagne;  
cipolle secche;  
cocco;  
fichi d'India;  
legumi freschi con tegumento;  
mandorle con guscio;  
melograni;  
meloni;  
nocciole con guscio;  
noci con guscio;  
pinoli con guscio;  
pistacchi con guscio.